

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA CONVENZIONATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede municipale di Trecate

Il Comune di Trecate, con sede legale in Trecate, Piazza Cavour 24, C.F. 80005270030, rappresentato dal Dott. DALLA VERDE Diego, nato il 08.11.1972 nella sua qualità di Commissario Straordinario domiciliato per la carica presso la Sede Comunale.

Il Comune di Sozzago, con sede legale in Sozzago, Piazza Bonola 1, C.F. 80005250032, rappresentato dal sig. ANTONINI Agostino, nato a Novara il 21.02.1956 nella sua qualità di Sindaco Pro –Tempore domiciliato per la carica presso la Sede Comunale.

Il Comune di Terdobbiato, con sede legale in Terdobbiato, Via Roma 9 C.F. 00545720039, rappresentato dal Sig. SAVOINI Alessandro, nata a 26.10.1975 nella sua qualità di Sindaco Pro –Tempore domiciliato per la carica presso la Sede Comunale.

Premesso:

- che l'art. 1 comma 2 della "Legge-quadro sull'ordinamento di polizia municipale" del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che l'art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati una stabile forma di collaborazione per rispondere adeguatamente al fabbisogno di sicurezza richiesta dai cittadini dei Comuni associati;
- che tale forma di collaborazione consentirà un accrescimento professionale degli appartenenti alla Convenzione di Polizia Municipale, un utilizzo integrato e più razionale delle risorse umane, tecniche-informatiche attualmente disponibili, nonché di quelle di futura acquisizione, con significativa realizzazione delle economie di scala finalizzate alla riduzione dei costi gestionali del servizio;

Per quanto sopra specificato, tra i Comuni di Trecate, Sozzago e Terdobbiato si conviene e si stipula il presente accordo

Art. 1 Istituzione del servizio

1. I comuni di Trecate, Sozzago e Terdobbiato istituiscono un servizio associato di Polizia Locale, denominato di seguito "Convenzione Polizia Locale Ovest Ticino", che prevede il coinvolgimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate a tale servizio nei singoli enti aderenti. A tal fine viene istituito ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L n. 267/2000 l'Ufficio del Corpo Unico della Polizia Locale Convenzionata cui sono distaccati funzionalmente tutti i dipendenti assegnati alle Polizie Municipali dei Comuni associati.

Art. 2 Finalità

1. Scopo della presente Convenzione è di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.
2. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il presidio del territorio nell'esercizio dell'attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.

Art. 3 Attività e servizi conferiti

1. La Polizia Locale Convenzionata, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale, Polizia Amministrativa Locale e Protezione Civile ed ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle Leggi o dai Regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.
2. La Polizia Locale Convenzionata svolge inoltre:
 - a. **Nell'ambito del territorio del Comune di Trecate** le funzioni attinenti alla Mobilità e Trasporti, Servizi Tecnologici, CED, Informatica e Comunicazione Esterna;
 - b. **Nell'ambito del territorio del Comune di Sozzago** le funzioni attinenti il Commercio e Mobilità e Trasporti.
3. Tali funzioni sono esercitate nei limiti e con le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 4 Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi di Polizia Municipale Locale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi.
2. La Sede del Comando di Polizia Locale Convenzionata è presso la Caserma "Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa" di Viale Cicogna 4 del Comune di Trecate, individuato Comune Capo Convenzione.
3. Previa intesa espressa dalla Conferenza dei Sindaci potrà essere istituito un ufficio operativo nel territorio del Comune di Sozzago; presso tale ufficio non potrà essere attivato l'istituto contrattuale del distacco nei confronti degli operatori di Polizia Locale.
4. Con riferimento alle competenze territoriali, così come definite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale di Polizia Locale Convenzionata degli enti aderenti opera, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti i comuni convenzionati, mantenendo tutte le qualifiche previste dalle leggi e dai provvedimenti dell'Autorità Comunale.
5. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei comuni convenzionati, previa comunicazione del Sindaco al Prefetto e agli altri Sindaci interessati.

Art. 5 Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo di Polizia Locale Convenzionata è così articolato:
 - a. Il Sindaco è l'Autorità di Polizia Locale del territorio del Comune di riferimento.
 - b. La Conferenza dei Sindaci o delegati, definisce le direttive e gli indirizzi della gestione associata del servizio, ne verifica l'attuazione e definisce gli indirizzi per la nomina del Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale. Le direttive

- che hanno effetti solamente su un singolo Comune e non sono in contrasto con quelle stabilite in sede di Conferenza dei Sindaci sono impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato del Comune di riferimento.
- c. Il Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale viene individuato, dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Sindaco Capo Convenzione.
 - d. Il Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è responsabile della gestione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie affidate e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Conferenza dei Sindaci. A tal fine, predispone con cadenza annuale e previo confronto con i Sindaci, il Piano Operativo di Lavoro che individua la quantità e la qualità di servizi e di attività da svolgere sul territorio, sulla base del personale e delle risorse strumentali disponibili.
 - e. Il Piano Operativo di Lavoro viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci
 - f. L'incarico di Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è a tempo determinato, in relazione a tutta la durata della Convenzione e nei limiti temporali previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Tale incarico può essere conferito a personale già alle dipendenze di uno dei Comuni associati in possesso di categoria contrattuale D con profilo professionale di Ufficiale di Polizia Locale.
2. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 07.03.1986, n. 65, il Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è responsabile verso i Sindaci dei Comuni convenzionati dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Convenzionato che si trovano ad operare sul territorio di riferimento.
 3. Il Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale, sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci, nomina un Vice Comandante, nell'ambito dei dipendenti assegnati al servizio associato in possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla legge per ricoprire l'incarico e avente profilo professionale di Ufficiale di Polizia Locale o in assenza di Sottufficiale di Polizia Locale.
 4. Il Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale dovrà inoltre provvedere, dandone preventiva informazione ai Sindaci, allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. definizione dei programmi di lavoro, degli orari e dei turni articolati per Comune;
 - b. assegnazione del personale e delle risorse strumentali;
 - c. individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative;
 - d. verifica dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
 - e. proposta di azioni di miglioramento nella gestione dei servizi associati;
 5. Ai fini di un ottimale svolgimento dei servizi e di un necessario coordinamento di carattere generale volto ad evitare la sovrapposizione di pattuglie delle Forze dell'Ordine e di quelle del Corpo di Polizia Locale Convenzionato, la predisposizione delle attività nell'ambito di pertinenza della Convenzione verrà comunicata preventivamente agli organi di P.S. competenti per quel territorio (Questura, Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri).
 6. Gli Enti si impegnano nell'ambito delle risorse disponibili e allo scopo destinabili a istituire un servizio di pronta reperibilità che garantisca interventi in caso di emergenza in particolare nelle ore non coperte dalla turnazione.

Art. 6 Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono disciplinati da apposito regolamento, che forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 7 Criteri generali per l'espletamento del servizio e programmazione dell'attività

1. La programmazione del servizio dovrà prevedere una distribuzione temporale e territoriale omogenea delle pattuglie in relazione sia all'estensione territoriale degli Enti che al numero degli abitanti.
2. La Conferenza dei Sindaci dovrà stabilire, con il supporto tecnico del Responsabile del Servizio, i programmi in base ai quali effettuare gli interventi, osservando in ogni caso le seguenti priorità:
 - a) pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altri eventi che richiedono un servizio di immediato soccorso;
 - b) rispetto dei termini e delle scadenze previste per disposizioni di legge e di fonti normative locali;
 - c) richieste di cittadini ed imprese, secondo l'ordine cronologico delle richieste e fermo restando quanto previsto dal punto a).

Art. 8 Rapporti finanziari

1. Tutte le spese dirette ed indirette relative al servizio convenzionato, ivi incluse le spese di personale, saranno sostenute direttamente dal Comune capo convenzione, a cui appartengono tutte le unità assegnate al Corpo di Polizia Locale, ad eccezione delle spese per le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede distaccata che restano a carico del comune in cui viene istituita.
2. Il Comune di Sozzago contribuisce alle spese della presente convenzione con un contributo annuo forfettario di 16.000,00 euro oltre ad 2.000,00 euro a copertura delle spese di maggiorazione indennità di posizione e di risultato del Responsabile del Servizio ed oltre ad un contributo annuo forfettario di 1.000,00 euro per i servizi di protezione civile.
3. Il Comune di Terdobbiato contribuisce alle spese della presente convenzione con un contributo annuo forfettario di 5.000,00 euro oltre a 1.000,00 euro a copertura delle spese di maggiorazione indennità di posizione e di risultato del Responsabile del Servizio.
4. Per l'anno 2025 i contributi dei Comuni di Sozzago e Terdobbiato saranno proporzionati al periodo di vigenza della convenzione.
5. I comuni convenzioni verseranno al Comune di Trecate i contributi previsti in 4 rate trimestrali di pari importo entro il termine del trimestre di riferimento, salvo che per l'anno 2025 che saranno versati in un'unica rata entro il 31 dicembre.

Art.9 Mezzi e Attrezzature

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Comuni prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati al Corpo di Polizia Locale Convenzionato per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza. Rimangono di competenza degli Enti acquirenti anche le spese di gestione e manutenzione.
2. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della convenzione o di recesso di uno dei Comuni aderenti, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.
3. L'acquisto di nuovi beni per il Corpo di Polizia Locale Convenzionato sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno dei Comuni associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo

da parte del Corpo di Polizia Locale Convenzionato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

4. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi ed il valore dei necessari congruagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, sarà decisa dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso.

Art. 10 Sanzioni Amministrative

1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle infrazioni del Codice della Strada, saranno acquisite dal Comune capo convenzione.

Art. 11 Decorrenza, durata e recesso

1. La presente convenzione avrà decorrenza a far data dal **15.09.2025**.
2. La presente convenzione avrà durata decennale.
3. Ciascun Comune aderente, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, entro il 30 settembre di ogni anno, previa Deliberazione del proprio Consiglio Comunale. L'ente che recede deve darne comunicazione a mezzo raccomandata PEC all'altro Ente, accompagnando la comunicazione con la copia della deliberazione consiliare. Il recesso avrà comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione da parte di tutti gli altri Enti aderenti. L'Ente che recede ha l'obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a suo carico in relazione alle spese della convenzione.
4. Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano tutti gli effetti giuridici e finanziari della convenzione in essere fra i comuni di Trecate e Sozzago per la gestione associata del servizio di Polizia Locale convenzionata.

Art. 12 Relazioni Sindacali

1. Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente.

Art. 13 Norma Finale

1. Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti si richiamano alle norme di legge e di regolamento in materia, nonché ai CC.NN.LL.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. "B" allegata al D.P.R. 642/1972 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.